

Ambito di applicazione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

(Risposta a quesito del 22 ottobre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 ottobre 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura.

- letto il quesito formulato dal Presidente f.f. della Corte di appello di ..., il quale chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità ai magistrati dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- rilevato che la norma richiamata introduce delle novità in caso di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, sia per quanto attiene al trattamento economico in caso di malattia sia in ordine alle procedure da attivare in ipotesi di assenza;
- osservato che nella sopra citata disposizione al comma I è precisato che la disciplina è riferita *<ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>*;
- ritenuto che proprio per detto richiamo deve escludersi la riferibilità della nuova disposizione ai magistrati giacché la normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche espressamente prevede all'art. 3, I comma, che in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo D.L.vo n. 165/2001, *<rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti>* i magistrati ordinari, con tutte le conseguenze del caso;
- ravvisato, pertanto, che, in base all'inquadramento professionale i magistrati vadano disciplinati, quanto alle assenze, dal R.D. n. 12 del 1941 e dal D.P.R. n.3 del 1957;

delibera

di rispondere al quesito nel senso che alle assenze dal servizio del magistrato non trovi applicazione l'art. 71 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.».